SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. **192**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.

6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 30 giugno 2015".

9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.

10. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
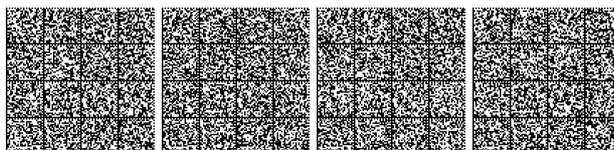
Art. 2.

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1-*bis*, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015";

b) all'articolo 38, comma 1-*bis* , le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015".

Art. 3.

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All'articolo 3-*quinquies*, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "1° gennaio 2015" e le parole: "1° luglio 2015" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2016" e "1° gennaio 2017".

2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-*septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "31 gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre mesi successivi alla prenotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2015" e le parole: "30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2015".

3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: " 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2015".

Art. 4.

Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno

1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " 30 aprile 2015".

3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

Art. 5.

Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6.

Proroga di termini in materia di istruzione

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2015".

2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015".

3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015";
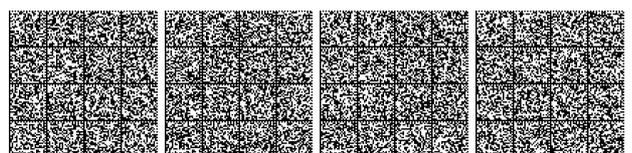
b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016".

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015";

c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.

6. All'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2015".

Art. 7.

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 2, comma 1-*sexies*, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2016";

b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2018";

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2016";

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono sostituite dalle seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ",2014 e 2015";

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2016".

4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " fino alla data del 31 dicembre 2015".

Art. 8.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";

b) alla lettera *b)*, le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015".

3. All'articolo 26-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2015".

4. All'articolo 55, comma 23-*quinquies*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".

5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *n)* ed *o)*, del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.

7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015".

9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".

Art. 9.

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.

2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".

3. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

b) la parola: «260-*bis*» è sostituita dalle seguenti: «260-*bis*, commi da 3 a 9,»;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015».

Art. 10.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-*decies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".

6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014 e 2015".

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015".

8. All'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013.

10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;

b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».

12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: "7-*ter*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".

Art. 11.

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 1-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: "2014" è sostituito dal seguente: "2015".

2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12.

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 13.

Federazioni sportive nazionali

1. È differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14.

Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00205

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 357ª seduta pubblica per lunedì 5 gennaio 2015, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

14A10149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2014.

Dismissione di immobili dell'Agenzia del demanio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e, in particolare, l'articolo 1 che autorizza l'Agenzia del Demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi, con effetto dichiarativo della proprietà e con gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché con gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.;

Visto, in particolare, l'art. 11-*quinquies* del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, in base al quale l'Agenzia del Demanio, autorizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, procede alla vendita a trattativa privata anche in blocco, di beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico;

Visto l'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che nel triennio 2014-2016 siano realizzate cessioni di immobili pubblici tali da consentire introiti non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Visto il decreto n. 30331 di individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 27 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2014, n 280, da ultimo rettificato con decreto n. 30912 del 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2014, n. 285;

Visto il decreto n. 30913 di individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2014, n. 285;

Visto il decreto n. 30911 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2014, n. 285, di rettifica del decreto direttoriale n. 30337 del 27 novembre 2014 che, a sua volta, rettificava l'Allegato A del decreto direttoriale n. 25933 del 19 luglio 2002 e del decreto direttoriale n. 28212 del 26 novembre 2013, recante "Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato";

Visto il decreto n. 30335 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 27 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2014 n. 280, di rettifica dell'Allegato A del decreto direttoriale n. 28216 del 26 novembre 2013, recante "Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato";

Vista la nota n. 19425 del 16 settembre 2014, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze - premesso quanto disposto dalla legge

di stabilità 2014 - ha sollecitato il Dipartimento del tesoro e l'Agenzia del demanio ad assumere ogni iniziativa consentita dalla normativa vigente, ivi compresa la possibilità di avvalersi, come già avvenuto a dicembre 2013, della procedura di cui all'art. 11-*quinquies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, mediante il coinvolgimento di CDP S.p.A., ovvero, di altri eventuali investitori;

Vista la lettera n. 0006413 del 19 giugno 2012, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha dichiarato che le porzioni immobiliari in via Principe Amedeo n. 5, site in Milano, sono escluse dalle disposizioni di tutela di cui alla parte II, - titolo I del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visti i provvedimenti con i quali il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'alienazione degli immobili denominati: "Ex Convento delle Benedettine e pertinenze, poi Caserma Vittorio Alfieri e Caserma Pietro Cella", siti in Piacenza; "Palazzo dei Conti Scotti da Sarmato, poi Caserma De Sonnaz", sito in Piacenza; "Palazzo dell'Intendenza di Finanza", sito in Reggio Emilia; "Ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino e pertinenze, poi Caserma Generale Cantore - parte", sito in Piacenza; "Caserma Cavalli", sito in Firenze; "Ex Scuola di Sanità Militare - Caserma Vittorio Veneto, già Convento di San Giorgio e dello Spirito Santo e Convento di San Girolamo e San Francesco", sito in Firenze; "Complesso della Cavallerizza, Accademia Militare, e pertinenze", sito in Torino; "Caserma Mameli", sito in Milano; "Caserma Barzon – ex Collegio Pratense", sito in Padova; "Caserma la Marmora", sito in Torino; "Caserma De Sonnaz", sito in Torino; "Comprensorio Caserma Vittorio Emanuele III ed alloggi di Via Mameli, 1 e Via Revoltella, 36", sito in Trieste; "Ospedale Militare e Centro Traumatologico", sito Firenze, Via San Gallo; "Palazzo Duodo o Marcello", sito in Venezia;

Vista la lettera n. 2014/30973/DNCO del 4 dicembre 2014, con la quale l'Agenzia del Demanio ha inviato l'elenco di beni suscettibili di vendita ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del decreto legge n. 203/2005;

Vista la lettera n. 2014/31375/DNCO dell'11 dicembre 2014, con la quale l'Agenzia del demanio ha chiesto di stralciare dall'elenco trasmesso con la citata nota del 4 dicembre 2014 i seguenti beni:

Caserma La Marmora, ubicata in Cremona, via Villa Glori, n. 10, allibrata alla scheda patrimoniale CRD0014;

Palazzo Schiavi ubicato in Udine, via Savorgnana, n. 28, allibrato alla scheda patrimoniale UDB0172;

Caserma Ferrucci, ubicata in Firenze, Piazza S. Spirito, n. 25, allibrata alla scheda patrimoniale FID0117;

Isola di Poveglia, ubicata in Venezia, allibrata alla scheda patrimoniale VEB0168 e VED0076;

Vista la lettera n. 31575 del 12 dicembre 2014, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il concerto per la porzione dell'immobile denominato "Palazzo di Via Principe Amedeo, 5", sito in Milano;

Vista la lettera n. 13575 del 3 dicembre 2014, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso il concerto per la porzione uso magazzino del complesso "Ex Caserma Vittorio Veneto", sito in Firenze;

Vista la lettera n. 0045074 del 16 dicembre 2014, con la quale il Ministero della difesa ha espresso il concerto per gli immobili: "Ex Cavallerizza Reale", sito in Torino; "Ex Ospedale Militare San Gallo", sito in Firenze; "Ex Caserma Cavalli", sito in Firenze;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, di autorizzare l'Agenzia del Demanio a vendere a trattativa privata gli immobili di cui all'elenco trasmesso dalla stessa Agenzia con messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia del Demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2014

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4020

ALLEGATO

PROVINCIA	COMUNE	CODICE SCHEDA	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO PRINCIPALE	Tipo Catasto	Partita	Foglio	Particella	Sub	Sezione	Sezione urbana	note
MILANO	MILANO	MIB0704	PALAZZO VIA PRINCIPE AMEDEO	Via Principe Amedeo 5	NCEU		350	182	708			
							350	182	705			Parti comuni con l'immobile attualmente di proprietà di altra ditta - locali interrati
							350	143	703			Parti comuni con l'immobile attualmente di proprietà di altra ditta - cortile esterno
PIACENZA	PIACENZA	PCD0046	EX CASERMA PIETRO CELLA	VIA DELLE BENEDETTINE 56	NCEU		116	196	1			AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU		116	196	10			
					NCEU		116	196	11			
					NCEU		116	196	12			
					NCEU		116	196	13			
					NCEU		116	196	14			
					NCEU		116	196	15			
					NCEU		116	196	16			
					NCEU		116	196	18			
					NCEU		116	196	19			
					NCEU		116	196	2			
					NCEU		116	196	20			
					NCEU		116	196	21			
					NCEU		116	196	22			
					NCEU		116	196	23			
					NCEU		116	196	25			
					NCEU		116	196	26			
					NCEU		116	196	27			
					NCEU		116	196	28			
					NCEU		116	196	32			
					NCEU		116	196	4			
					NCEU		116	399	0			
					NCEU		116	402	0			
					NCEU		116	403	0			
PIACENZA	PIACENZA	PCB0460	CASERMA VITTORIO ALFIERI VIA ABBONDANZA N 4-6-8 E VIA BENEDETTINE	VIA DELLE BENEDETTINE 58	NCEU		116	193	-			AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU		116	194	-			
					NCEU		116	195	-			
					NCEU		116	197	.			
					NCEU		116	199	.			
					NCEU		116	200	.			
					NCEU		116	202	.			
					NCEU		116	203	.			
					NCEU		116	204	.			
					NCEU		116	205	.			
					NCEU		116	370	.			
					NCEU		116	577	-			

PIACENZA	PIACENZA	PCD0027	PALAZZO DEI CONTI SCOTTI DA SARMATO ORA CASERMA DE SONNAZ VIA CASTELLO N.42-44	VIA DEL CASTELLO 42	NCEU		114	325	1			AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU		114	325	2			
					NCEU		114	325	3			
					NCEU		114	325	4			
					NCEU		114	325	5			
					NCEU		114	325	6			
REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	RED0003	PALAZZO INT.FINANZA VIA EMILIA SANTO STEFANO,20	VIA EMILIA SANTO STEFANO 20	NCEU	N.E.	133	320	1			
					NCEU	N.E.	133	320	2			
					NCEU	N.E.	133	320	3			
					NCEU	N.E.	133	320	4			
					NCEU	N.E.	133	320	5			
					NCEU	N.E.	133	320	6			
PIACENZA	PIACENZA	PCD0005	CASERMA GEN.CANTORE GIA FERDINANDO DI SAVOIA EX CONVENTO E CHIESA DI S.AGOSTINO STRADONE FARNESE.	STRADONE FARNESE 35, 39	NCEU	1	120	478	12			AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU		120	478	13			
					NCEU		120	D				
FIRENZE	FIRENZE	FIB0052	CASERMA CAVALLI	VIA DEL TIRATOIO 1	NCEU	9042	169	1	5			
FIRENZE	FIRENZE	FID0111	PORZIONE AD USO MAGAZZINO DELLA CASERMA VITTORIO VENETO	VICOLO DELLA CAVA	NCEU		173	426	502			
TORINO	TORINO	TOB0151 /TOD0042	CAVALLERIZZA REALE (ALIQUOTA)	VIA VERDI 1/3/5 - ALESSANDRO LUZIO 2 - VIA VERDI 7/9 - PIAZZETTA MOLLINO CARLO 1	CT		1247	184				AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					CT		1247	111				
					CF		1247	111	da 1 a 12, 34, 55, 83 e 88			
					CF		1247	107	4			

MILANO	MILANO	MIB0344	CASERMA MAMELI VIALE SUZZANI 125	VIA GIOVANNI SUZZANI 125	NCEU	83742	1	1028	0			Aggiornamento catastale in corso
					NCEU	83742	1	1800	0			
					NCEU	83742	1	1801	0			
					NCEU	83742	1	1802	0			
					NCEU	83742	1	1803	0			
					NCEU	83742	1	1804	0			
					NCEU	83742	1	1805	0			
					NCEU	83742	1	1806	0			
					NCEU	83742	1	1807	0			
					NCEU	83742	1	1808	0			
					NCEU	83742	1	1809	0			
					NCT	n.e.	102	1	0			
					NCT	n.e.	102	10	0			
					NCT	n.e.	102	11	0			
					NCT	n.e.	102	12	0			
					NCT	n.e.	102	13	0			
					NCT	n.e.	102	14	0			
					NCT	n.e.	102	15	0			
					NCT	n.e.	102	16	0			
					NCT	n.e.	102	17	0			
					NCT	n.e.	102	18	0			
					NCT	n.e.	102	19	0			
					NCT	n.e.	102	2	0			
					NCT	n.e.	102	20	0			
					NCT	n.e.	102	21	0			
					NCT	n.e.	102	22	0			
					NCT	n.e.	102	23	0			
					NCT	n.e.	102	24	0			
					NCT	n.e.	102	25	0			
					NCT	n.e.	102	26	0			
					NCT	n.e.	102	27	0			
					NCT	n.e.	102	28	0			
					NCT	n.e.	102	29	0			
					NCT	n.e.	102	3	0			
					NCT	n.e.	102	4	0			
					NCT	n.e.	102	41	0			
					NCT	n.e.	102	42	0			
					NCT	n.e.	102	43	0			
					NCT	n.e.	102	44	0			
					NCT	n.e.	102	45	0			
					NCT	n.e.	102	46	0			
					NCT	n.e.	102	47	0			
					NCT	n.e.	102	5	0			
					NCT	N.E.	102	7	0			
					NCT	n.e.	102	8	0			
					NCT	n.e.	102	9	0			

FIRENZE	FIRENZE	FIB0068	OSPEDALE MILITARE SAN GALLO	VIA SAN GALLO 106	NCEU	9049	160	4	1			AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU	9049	160	5				
					NCEU	9049	160	7				
					NCEU	9049	160	8				
					NCEU	9049	160	15				
					NCEU	9049	160	22	1			
					NCEU	9049	160	22	2			
					NCEU	9049	160	268				
					NCEU	9049	160	270				
					NCEU	9049	160	271				
					NCEU	9049	160	272				
					NCEU	9049	160	273				
					NCEU	9049	160	285				
					NCEU	1	160	A				
					NCEU	1	160	B				
					NCEU		160	4	2			
PADOVA	PADOVA	PDB0010	CASERMA BARZON	PIAZZA DEL SANTO CIV N 4 /VIA MELCHIORRE CESAROTTI N 1	NCEU		127	161	sub 1			AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU		127	162				
					NCEU		127	159				
					NCT		127	158				
					NCT		127	159				
					NCT		127	161				
					NCT		127	162				
TORINO	TORINO	TOD0060	CASERMA LA MARMORA	VIA ASTI 22	NCT		1310	330				AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCT		1310	331				
					NCT		1310	332				
					NCT		1310	333				
					NCT		1310	334				
					NCT		1310	335				
					NCT		1310	457				
					NCEU		1310	331				
					NCEU		1310	332				
					NCEU		1310	333				
					NCEU		1310	335				
					NCEU		1310	457	1			
					NCEU		1310	457	2			
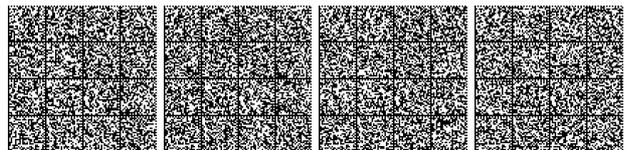
TORINO	TORINO	TOD0062/TOD 0063	CASERMA DE SONNAZ	VIA REVEL 7 - VIA DE SONNAZ 8	CT		1242	68				AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					CF		1242	68				
TRIESTE	TRIESTE	TSB0080	CASERMA "VITTORIO EMANUELE III"	VIA DOMENICO ROSSETTI 76	NCT		8	1222/1		Chiadino (E)		AGGIORNAMENTO CATASTALE IN CORSO
					NCEU	P.T. 1088 c.t. 1	8	1222/1		Chiadino (E)	D	
VENEZIA	VENEZIA	VED0063	PALAZZO DUODO O MARCELLO	SESTIERE DI CANNAREGIO n. 2137	NCEU		12	2231	10	VE	VE	
					NCT		12	2231		VE		

14A10129
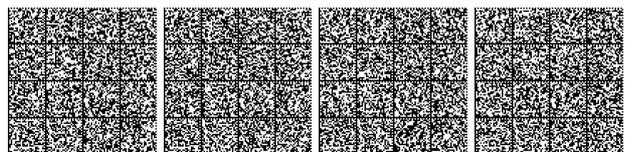
DECRETO 23 dicembre 2014.

Dismissione di immobili degli Enti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'articolo 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare il comma 1;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal medesimo articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere;

Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che gli enti territoriali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Vista la delibera della Provincia di Venezia n. 171/2014 approvata nella seduta della giunta provinciale del 11 dicembre 2014, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 2014/C/00063 approvata nella seduta del 15 dicembre 2014, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna" di Como n. 1024 del 17 dicembre 2014, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano n. 1699 del 19 dicembre 2014, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2014 07176/131 adottata nella seduta del 22 dicembre 2014 con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2460 del 23 dicembre 2014 con la quale, tra l'altro, viene ratificato il decreto direttoriale n. 244 del 18 dicembre 2014 con il quale si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*.

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato ad. 11-*quinquies*, autorizzare i predetti enti territoriali a vendere gli immobili individuati nelle delibere sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, gli enti territoriali citati in premessa sono autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati nelle delibere degli stessi enti, come richiamate nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4118

14A10128

DECRETO 23 dicembre 2014.

Dismissione di immobili degli Enti pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e, in particolare, l'articolo 1 che autorizza l'Agenzia del Demanio a individuare, con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi, con effetto dichiarativo della proprietà e con gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché con gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 4-*quater* dell'articolo 20, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare il comma 1;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto n. 31851 di individuazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2014;

Visto il decreto n. 2014/32071/DNCO di individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 18 dicembre 2014;

Vista la determinazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro n. 370 del 18 dicembre 2014, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa determinazione, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Vista l'ordinanza presidenziale della Croce Rossa Italiana n. 0379-14 del 18 dicembre 2014 con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinché proceda all'inclusione degli immobili individuati nella stessa ordinanza, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi del citato art. 11-*quinquies*;

Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato ad. 11-*quinquies*, autorizzare i predetti enti a vendere gli immobili individuati nei provvedimenti sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti citati in premessa sono autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati nei provvedimenti degli stessi enti richiamati in premessa.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero, oltre che per l'immobile dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, alla rimozione del vincolo modale che tuttora grava su di esso.

Art. 3.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2014

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 4110

14A10130

DECRETO 29 dicembre 2014.

Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che assoggetta ad imposta di consumo, a decorrere dal 1° gennaio

2015, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

Visto altresì, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e 12 febbraio 2014, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, del 7 dicembre 2013, n. 287 e 19 febbraio 2014, n. 41, recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995;

Ritenuta la necessità di adottare ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, per la regolare distribuzione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) «prodotti liquidi da inalazione», i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

c) «prodotti monouso», i dispositivi utilizzati per il consumo del prodotto liquido da inalazione contenuto e che non possono essere riutilizzati una volta consumato il liquido;

d) «deposito», l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina destinati ad essere forniti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ai diretti consumatori, ad altri depositi, alla cessione in altri Stati membri dell'Unione europea, all'esportazione;

e) «soggetto autorizzato», il soggetto autorizzato dall'Agenzia all'istituzione e gestione di un deposito;

f) «periodo di imposta», il periodo, pari ad una «quindicina», per il quale è dovuta l'imposta gravante sui prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo nello stesso periodo;

g) «quindicina», i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda quindicina);

h) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito, per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori;

i) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato;

l) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 2.

Autorizzazione alla istituzione e alla gestione di deposito di prodotti liquidi da inalazione

1. Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione presenta all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito, una domanda recante:

a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;

c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito;

d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

e) l'elenco dei prodotti liquidi da inalazione che si intendono fabbricare o introdurre nell'impianto;

f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo dovuta nei primi due periodi di imposta;

g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:

1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);

4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;

6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *g)*, è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.

3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda di cui al comma 1, il soggetto che l'ha sottoscritta è autorizzato ad istituire e gestire il deposito. L'autorizzazione abilita all'esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.

4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera *g)*, nonché verifica l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di:

a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti.

5. L'Agenzia assegna a ciascun deposito un codice di imposta, comunicandolo al soggetto autorizzato.

6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di istituzione e gestione del deposito. Costituisce altresì causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera *g)*. Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione l'accertata insussistenza, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, entro un termine appositamente stabilito, comunque non inferiore a sessanta giorni, dei locali adibiti a deposito.

7. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2013, e successive modificazioni, qualora non sia intervenuto provvedimento di decadenza o di revoca della stessa, costituisce autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto detto provvedimento, potrà essere autorizzato ai sensi del presente articolo qualora dimostri, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca.

Art. 3.

Cauzione

1. Il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione del deposito presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

2. La cauzione di cui al comma 1 ha validità almeno biennale, da rinnovare per analogo periodo almeno sessanta giorni prima della cessazione di validità. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio del deposito è sospesa, in via cautelativa, fino alla data di cessazione di validità della cauzione, e, successivamente a tale data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 7, del Testo unico delle accise.

3. L'importo della cauzione è pari all'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*. Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta, è adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.

4. Non è tenuto alla prestazione della cauzione il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione di deposito che effettui esclusivamente estrazioni di prodotti liquidi da inalazione non destinate all'immissione in consumo.

Art. 4.

Registrazione dei prodotti liquidi da inalazione

1. La commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione è subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia, da parte del soggetto autorizzato, dei seguenti elementi:

a) denominazione della marca del prodotto liquido da inalazione;

b) caratteristiche della confezione ovvero del dispositivo monouso destinati all'immissione in consumo;

c) capacità espressa in millilitri della confezione o del dispositivo monouso;

d) paese d'origine della confezione se situato fuori dell'Unione europea;

e) ragione sociale e sede legale del produttore o dell'importatore stabilito nell'Unione europea;

2. L'Agenzia assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo al soggetto autorizzato, e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale.

Art. 5.

Obblighi del soggetto autorizzato

1. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le marche di prodotti liquidi da inalazione cedute, il numero delle confezioni, la capacità di ciascuna confezione espressa in millilitri, il quantitativo complessivo espresso in litri.

2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia, per le cessioni ai consumatori finali effettuate nel mese precedente, le marche di prodotti liquidi da inalazione, il numero delle confezioni nonché la capacità di ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espressi in millilitri.

Art. 6.

Regime del deposito

1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato.

2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico.

3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.

4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:

a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attività di produzione;

b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera *a)*, sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.

6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.

7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva.

Art. 7.

Versamento delle imposte, accertamento e controlli

1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione estratti dal deposito per immissioni in consumo nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti per immissioni in consumo nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all' articolo 6, comma 7, ed è calcolata applicando l'aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del Testo unico delle accise, al quantitativo complessivo dei prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo.

2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.

3. In sede di prima applicazione, il versamento dell'imposta dovuta per i periodi di imposta dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015 è effettuato entro il 15 giugno 2015.

4. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dal presente decreto nonché i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta per i prodotti liquidi da inalazione immessi in libera pratica.

Art. 8.

Rappresentante fiscale

1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti liquidi da inalazione in uno dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano ai punti vendita ovvero ai consumatori finali nomina un rappresentante fiscale, comunicandone le generalità all'Agenzia.

2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:

a) ha sede nel territorio italiano;

b) è autorizzato a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 1;

c) è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, la quale è sottoscritta dal rappresentante fiscale ed allegata alla comunicazione di cui al comma 1;

d) effettua la comunicazione di cui all'articolo 4;

e) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore;

f) provvede ad inoltrare all'Agenzia le comunicazioni di cui all'articolo 5;

g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, di cui all'articolo 6, comma 7;

h) è obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ed è soggetto alla vigilanza prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

3. Al rappresentante fiscale è assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.

4. Il rappresentante fiscale decade dall'autorizzazione di cui al comma 2, lettera *b)*, qualora non provvede alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 e qualora sia accertata la insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera *c)*.

5. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti liquidi da inalazione.

Art. 9.

Disposizioni contabili

1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, riportano, oltre alle generalità del soggetto emittente:

a) il numero progressivo;

b) la data di emissione;

c) il codice di imposta, di cui all'articolo 2, comma 5, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso;

d) la descrizione del movimento del prodotto;

e) il codice del prodotto, di cui all'articolo 4, comma 2, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso;

f) la denominazione della marca del prodotto;

g) il numero delle confezioni del prodotto;

h) la capacità della confezione;

i) la quantità complessiva movimentata, espressa in millilitri, di prodotto;

l) le generalità del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico.

2. Nei registri di cui agli articoli 6, comma 4, lettera *b)*, e 8, comma 2, lettera *e)*, sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale comunicano alla competente Direzione territoriale dell'Agenzia il formato dei registri e bollette adottati.

3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli può essere disposto l'impiego da parte del soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi.

4. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise.

5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Non è consentita l'immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

14A10127

DECRETO 29 dicembre 2014.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;
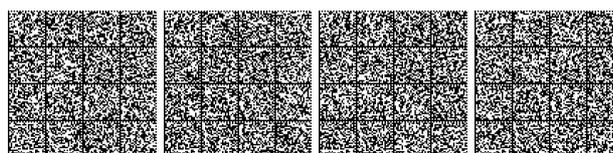
Vista la legge 27 febbraio 2002, n.16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2013, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2014, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 138 del 15 ottobre 2014, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1º novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2015;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 8971 del 5 novembre 2014 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2015;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione e petrolio, per come stabilita con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2013;

Ritenuto di dover aumentare la misura del diritto speciale gravante sul gasolio per uso riscaldamento da euro 0,030 a euro 0,055;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 8971 del 5 novembre 2014 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 138 del 15 ottobre 2014:

per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, per come indicata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2015, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2015 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2015 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015.

2. L'Ufficio delle entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2015

	GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE	**Prezzi medi al minuto in euro**	**2015 Aliquota %**	**Diritto speciale**
	OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.)			
	Sintesys	15,00	**4**	0,600
	Turbodiesel	11,00	**4**	0,440
	Multigrado	8,00	**4**	0,320
	Supermultigrado - Olio miscela super	10,00	**4**	0,400
	Super Motor Oil - Olio miscela normale	8,50	**4**	0,340
	Semisintetico : bz - ds	9,00	**4**	0,360
	Superdiesel	9,50	**4**	0,380
	HD - Motor Oil	10,00	**4**	0,400
	Grasso lubrificante	9,00	**4**	0,360
1	**TABACCHI**			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,26	**19,5**	0,636
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	3,43	**19,5**	0,669
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	2,35	**4**	0,094
1.32	tabacchi comuni (buste)	5,75	**4**	0,230
1.33	tabacchi comuni (scatole)	9,50	**4**	0,380
1.41	tabacchi fini (sigarini)	5,00	**4**	0,200
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	8,00	**4**	0,320
1.43	tabacchi fini (sigari)	30,00	**4**	1,200
2	**LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)**			
2.1	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	15,00	**1**	0,150
2.2	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni	24,00	**2**	0,480
2.3	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni	35,00	**3**	1,050
2.4	distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati-ultra	54,00	**3**	1,620
3	**ARTICOLI SPORTIVI**			
3.1	sci da discesa	310,00	**1**	3,100
3.2	sci da fondo	150,00	**1**	1,500
3.3	attacchi	110,00	**1**	1,100
3.4	scarponi	180,00	**1**	1,800
3.5	bastoncini	30,00	**1**	0,300
3.6	sacche protasci e zaini professionali	90,00	**1**	0,900
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	40,00	**1**	0,400
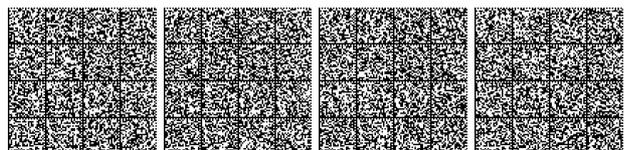
3.8	sci da discesa - amatoriali	160,00	**1**	1,600
3.9	scarpe da ginnastica - palestra tela	60,00	**1**	0,600
3.10	marsupi	20,00	**1**	0,200
3.11	sacchi a pelo	90,00	**1**	0,900
4	**PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)**			
4.1	essenze a oncia - 30 gr.	238,00	**2**	4,760
4.2	acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr.	54,00	**1**	0,540
4.3	eau de parfum /flacone da 80 a 120	75,00	**1**	0,750
4.4	smalti, rossetti, ciprie	18,00	**1**	0,180
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	30,00	**1**	0,300
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	39,00	**1**	0,390
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	29,00	**1**	0,290
4.8	saponi fini solidi	12,00	**1**	0,120
4.9	saponi per barba - shampoo	17,00	**1**	0,170
4.10	latte e tonici	19,00	**1**	0,190
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	54,00	**1**	0,540
5	**APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)**			
5.1	dia-proiettori	170,00	**2**	3,400
5.2	flash	235,00	**2**	4,700
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	300,00	**2**	6,000
5.4	macchine fotografiche dilettanti economiche	150,00	**2**	3,000
5.5	macchine fotografiche professionali	700,00	**2**	14,000
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	500,00	**2**	10,000
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	350,00	**2**	7,000
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	175,00	**2**	3,500
5.9	oculari	400,00	**2**	8,000
5.10	videocamera compact lux	1.100,00	**2**	22,000
5.11	videocamera compact standard	550,00	**2**	11,000
5.12	videoregistratore standard	200,00	**2**	4,000
5.13	videoregistratori lux	400,00	**2**	8,000
6	**APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)**			
6.1	autoradio con registratore / riproduttore medio	200,00	**2**	4,000
6.2	autoradio con registratore / riproduttore standard	100,00	**2**	2,000
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	400,00	**2**	8,000
6.4	caricatori CD - cassette	120,00	**2**	2,400
6.5	CD portatile	80,00	**2**	1,600
6.6	compo Hi-Fi	230,00	**2**	4,600
6.7	lettori MP3	150,00	**2**	3,000
6.8	monitor	170,00	**2**	3,400
6.9	radio con MF standard	40,00	**2**	0,800
6.10	radio MF lux	90,00	**2**	1,800
6.11	radio con MF e registratore / riproduttore standard	50,00	**2**	1,000
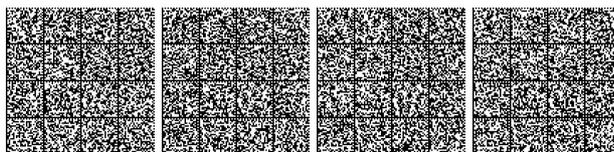
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	150,00	**2**	3,000
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	100,00	**2**	2,000
6.14	registratori	60,00	**2**	1,200
6.15	registratori digitali	200,00	**2**	4,000
6.16	ricetrasmittenti lux	340,00	**2**	6,800
6.17	ricetrasmittenti standard	160,00	**2**	3,200
6.18	scanner	500,00	**2**	10,000
6.19	telefoni portatili lux	200,00	**2**	4,000
6.20	telefoni portatili standard	100,00	**2**	2,000
6.21	televisori a colori fino a 15"	250,00	**2**	5,000
6.22	televisori a colori oltre15"	500,00	**2**	10,000
6.23	televisori in bianco e nero	50,00	**2**	1,000
6.24	TV tascabile LCD	170,00	**2**	3,400
6.25	videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori	150,00	**2**	3,000
6.26	walkmann + radio	60,00	**2**	1,200
6,27	walkmann e riproduttori	40,00	**2**	0,800
7	**PELLICCERIA**			
7.1	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo)	7.750,00	**2**	155,000
7.2	pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto)	6.710,00	**2**	134,200
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	3.620,00	**2**	72,400
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	2.580,00	**2**	51,600
7.5	pellicce di visone (conf. lungo)	2.070,00	**2**	41,400
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	1.550,00	**2**	31,000
7.7	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.lungo)	770,00	**2**	15,400
7.8	pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf.corto)	520,00	**2**	10,400
7.9	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo)	520,00	**2**	10,400
7.10	pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto)	410,00	**2**	8,200
7.11	cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	460,00	**2**	9,200
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	340,00	**2**	6,800
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	340,00	**2**	6,800
7.14	pellicce sintetiche (conf. lungo)	360,00	**2**	7,200
7.15	pellicce sintetiche (conf. corto)	260,00	**2**	5,200
7.16	interni di pelliccia	260,00	**2**	5,200
7.17	scialli e sciarpe di pelliccia	250,00	**2**	5,000
8	**PELLETTERIA (cadauno)**			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	115,00	**2**	2,300
8.2	valigie e borsoni in pelle	220,00	**2**	4,400
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola	430,00	**2**	8,600
8.4	borse alta moda firmate in pelle	178,00	**2**	3,560
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate	136,00	**2**	2,720
8.6	borse in pelle non pregiate	105,00	**2**	2,100
8.7	borse in tessuto	63,00	**2**	1,260
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	158,00	**2**	3,160
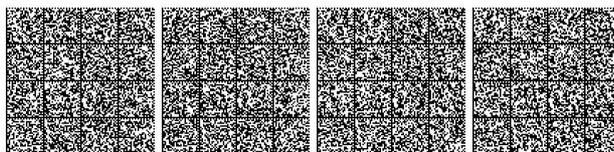
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	84,00	**2**	1,680
8.10	cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre	63,00	**2**	1,260
8.11	guanti in pelle	53,00	**2**	1,060
8.12	guanti in altre fibre	32,00	**2**	0,640
8.13	cappelli in pelle	42,00	**2**	0,840
8.14	calzature in pelle o cuoio	126,00	**2**	2,520
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	178,00	**2**	3,560
8.16	calzature in tessuto	73,00	**2**	1,460
8.17	beauty-case - valigette 24h	115,00	**2**	2,300
8.18	borse in altri materiali	105,00	**2**	2,100
8.19	calzature in altre fibre	42,00	**2**	0,840
8.20	ciabatte	16,00	**2**	0,320
9	**TESSUTI (a metro lineare)**			
9.1	tessuto in lana	19,00	**2**	0,380
9.2	tessuto in cotone	18,00	**2**	0,360
9.3	tessuto in lino	22,00	**2**	0,440
9.4	tessuto in seta	24,00	**2**	0,480
9.5	tessuto sintetico	23,00	**2**	0,460
10	**ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)**			
10.1	impermeabile per uomo	319,00	**2**	6,380
10.2	completo invernale per uomo	402,00	**2**	8,040
10.3	completo estivo per uomo	381,00	**2**	7,620
10.4	cappotto e mantella per uomo	432,00	**2**	8,640
10.5	cappotto e mantella per donna	442,00	**2**	8,840
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	319,00	**2**	6,380
10.7	abito completo per ragazzi	113,00	**2**	2,260
10.8	cappotto invernale per ragazzi	144,00	**2**	2,880
10.9	gonna di lana	113,00	**2**	2,260
10.10	gonna di cotone	93,00	**2**	1,860
10.11	pantaloni	88,00	**2**	1,760
10.12	camicie uomo	67,00	**2**	1,340
10.13	camicette donna	73,00	**2**	1,460
10.14	camicie ragazzo	37,00	**2**	0,740
10.15	camicette seta donna	103,00	**2**	2,060
10.16	giacche a vento unisex	175,00	**2**	3,500
10.17	completo lana donna	319,00	**2**	6,380
10.18	giacca/giubbotto cotone	216,00	**2**	4,320
10.19	giacca / giubbotto lana	278,00	**2**	5,560
10.20	cravatte, sciarpe	47,00	**2**	0,940
10.21	tute da sci	258,00	**2**	5,160
10.22	abito cotone donna	156,00	**2**	3,120
10.23	bluse cotone	83,00	**2**	1,660
10.24	giacca / giubbotto altre fibre	206,00	**2**	4,120
10.25	tute sportive	93,00	**2**	1,860
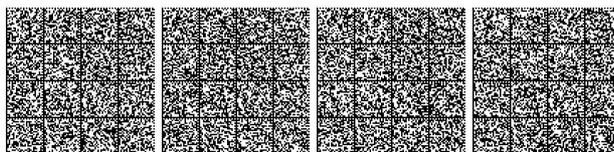
10.26	pantaloni ragazzo	47,00	**2**	0,940
10.27	giacca / giubbotto ragazzo	98,00	**2**	1,960
10.28	giacconi lana	309,00	**2**	6,180
10.29	giacconi cotone	258,00	**2**	5,160
10.30	giacconi altre fibre	248,00	**2**	4,960
10.31	giubbotti - giacche in pelle	361,00	**2**	7,220
10.32	gonne in pelle	155,00	**2**	3,100
10.33	tutine - abitini cotone bambini	42,00	**2**	0,840
10.34	giacconi in pelle	426,00	**2**	8,520
11	**MAGLIERIA E FILATI (a capo)**			
11.1	maglia, felpe, polo e gilet di cotone	68,00	**2**	1,360
11.2	maglia, gilet di lana	103,00	**2**	2,060
11.3	maglia di lana per ragazzi	57,00	**2**	1,140
11.4	maglia cotone per ragazzi	42,00	**2**	0,840
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	289,00	**2**	5,780
11.6	filati di lana (al kg.)	52,00	**2**	1,040
11.7	berretti di lana	21,00	**2**	0,420
11.8	pantofole lana	25,00	**2**	0,500
11.9	cappelli cotone	26,00	**2**	0,520
11.10	cappelli lana	42,00	**2**	0,840
11.11	fasce paraorecchi	13,00	**2**	0,260
11.12	guanti lana	22,00	**2**	0,440
12	**BIANCHERIA (a capo)**			
12.1	pigiami e camicie da notte	56,00	**2**	1,120
12.2	magliette e canottiere	21,00	**2**	0,420
12.3	slip	13,00	**2**	0,260
12.4	reggiseni	21,00	**2**	0,420
12.5	calze lana	9,00	**2**	0,180
12.6	calzini uomo	7,00	**2**	0,140
12.7	collant	6,00	**2**	0,120
12.8	plaid - coperte lana	71,00	**2**	1,420
12.9	vestaglie	71,00	**2**	1,420
12.10	piumoni	354,00	**2**	7,080
12.11	lenzuola	31,00	**2**	0,620
12.12	tovaglie	41,00	**2**	0,820
12.13	copripiumoni	71,00	**2**	1,420
12.14	asciugamani	14,00	**2**	0,280
12.15	federe	9,00	**2**	0,180
12.16	boxer	17,00	**2**	0,340
12.17	body	31,00	**2**	0,620
12.18	calzamaglia	25,00	**2**	0,500
12.19	accappatoi	66,00	**2**	1,320

14A10132
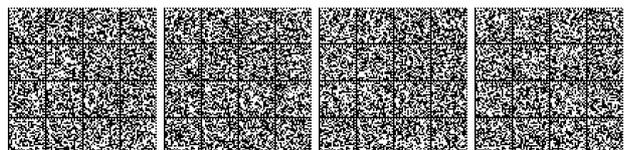
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 2014.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1°dicembre 2012 al 30 novembre 2014;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni di cui all'art.115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli articoli 116, 124, 125, 126, 135 e 136-*bis*, introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è dello 0.8%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli artt. 116, 124, 125, 126, 135 e 136-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.2, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e Affari esteri, reg.ne - Prev. n. 3412

TABELLA I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100.

Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326.

Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.

Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 329 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332.

Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338.

Ove era prevista la sanzione da € 99 a € 201 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203.

Ove era prevista la sanzione da € 105 a € 422 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425.

Ove era prevista la sanzione da € 126 a € 252 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254.

Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 616 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 622 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627.

Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 626 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631.

Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644.

Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 641 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646.

Ove era prevista la sanzione da € 162 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663.

Ove era prevista la sanzione da € 168 a € 674 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679.

Ove era prevista la sanzione da € 211 a € 843 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850.

Ove era prevista la sanzione da € 216 a € 432 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435.

Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062.

Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142.

Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183.

Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275.

Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282.

Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304.

Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335.

Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776.

Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488.

Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551.

Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609.

Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630.

Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656.

Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695.

Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699.

Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125.

Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671.

Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554.

Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101.

Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104.

Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111.

Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140.

Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238.

Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260.

Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313.

Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393.

Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607.

Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788.

Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187.

Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250.

Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835.

Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344.

Ove era prevista la sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876.

Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101.

Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334.

Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520.

Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829.

Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017.

Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689.

Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935.

Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a € 16.189 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319.

TABELLA II

Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 115, comma 3, secondo periodo, e comma 4;

Articolo 116;

Articolo 124;

Articolo 125;

Articolo 126;

Articolo 135;

Articolo 136-*bis*.

14A10133

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «SDF società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 3 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SDF Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SDF Società Cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 06823250961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Germano Montanari, nato a Piacenza il 31 ottobre 1959 ed ivi domiciliato piazza Cavalli, n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09842

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Fortuna in liquidazione», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 7 novembre 2012 e del successivo mancato accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 marzo 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società «Cooperativa Fortuna in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, alla Camera di Commercio e al Tribunale competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone

l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.
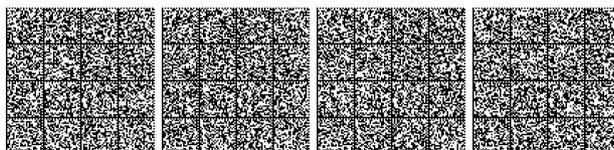
La società cooperativa «Cooperativa Fortuna in liquidazione» con sede in Benevento (codice fiscale 00707250627) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Caso, nato ad Altamura (BA) il 2 agosto 1952 ed ivi domiciliato in via G. Giusti, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09843

DECRETO 27 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CICLAT ausiliari traffico società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 gennaio 2014 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «CICLAT Ausiliari Traffico società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 20 dicembre 2013 dalle quali si rileva una notevole esposizione debitoria dell'Ente che non risulta più in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Considerato che dall'ultimo bilancio del 31 dicembre 2012 si è riscontrato un attivo patrimoniale pari ad € 13.031.902,00, una massa debitoria pari ad € 15.312.041,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 3.915.379,00 e che dall'esame della Nota Integrativa è emerso che trattasi principalmente di debiti tributari, debiti nei confronti di enti previdenziali e di Istituti di credito;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che con nota pervenuta in data 12 marzo 2014 il legale rappresentante della cooperativa, riscontrando la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto, ha richiesto una sospensione del procedimento dichiarando che la cooperativa aveva presentato in data 17 febbraio 2014 ricorso ex art. 160 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 al Tribunale civile di Roma, sezione fallimentare, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Preso atto della nota pervenuta in data 25 novembre 2014 con la quale il legale di fiducia della cooperativa ha inviato a questo ufficio copia dell'estratto autentico del verbale di Consiglio di Amministrazione della CICLAT del 24 novembre 2014 con il quale l'organo amministrativo ha deliberato di richiedere la revoca della domanda di concordato preventivo depositata presso il Tribunale Civile di Roma - Sez. Fallimentare;

Tenuto conto delle motivazioni che hanno indotto gli organi sociali della cooperativa a richiedere la revoca della domanda di concordato preventivo che si concretano nella comunicazione del 21 novembre 2014 di ATAC S.p.A. dell'interruzione del servizio a partire dal 30 novembre 2014, con due mesi di anticipo rispetto alla data precedentemente fissata;

Preso atto che tale interruzione anticipata del servizio ha comportato una modifica delle condizioni della domanda e del piano di concordato preventivo depositato che originariamente prevedeva il soddisfo integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e la soddisfazione nella misura del 20,37% dei creditori chirografari, calcolati anche sulla base dell'incasso di crediti commerciali dell'utile generato dalla prosecuzione dell'attività fino al 31 gennaio 2015 e che, allo stato, consentirebbe alla cooperativa il soddisfo dei creditori chirografari nella sola misura del 4,91%;

Preso atto della intervenuta istanza di revoca della domanda di concordato e ritenuto necessario adottare in tempi brevi il decreto di liquidazione coatta della società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede
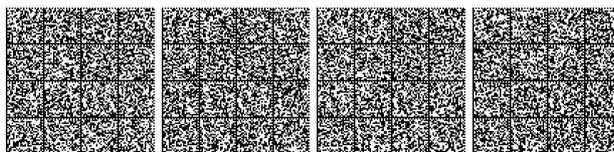
l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CICLAT Ausiliari Traffico società cooperativa», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 00097950778) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato in Piazza Tricarico, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09844

DECRETO 24 dicembre 2014.

Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

Visto il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in base al quale, con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata la proposta di tariffe;

Vista la proposta presentata dal GSE il 21 agosto 2014;

Considerato che, successivamente al ricevimento della proposta del GSE, vi è stata una interlocuzione tra lo stesso GSE e gli uffici del Ministero, con la quale sono stati approfonditi diversi aspetti relativi alla suddetta proposta;

Considerato che la proposta del GSE è basata, per quanto attiene ai costi, sulle modalità di attribuzione e contabilizzazione dei medesimi costi stabilite dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 163/2013/R/com;

Visto che, sulla base delle predette modalità di attribuzione e contabilizzazione dei costi, sono state individuate attività, oggetto di separata rendicontazione contabile e di aggiornamento a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi e regolatori:

- Incentivazioni alla produzione elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico; fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche; incentivazione Cip 6/92; scambio sul posto; ritiro dedicato; Garanzie di origine);
- Energia termica ed efficienza energetica (titoli di efficienza energetica, certificati bianchi da cogenerazione ad alto rendimento; conto termico);
- Fonti rinnovabili nei trasporti e biocarburanti.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014 recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del GSE delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013 recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al GSE per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante aggiornamento delle condizioni,
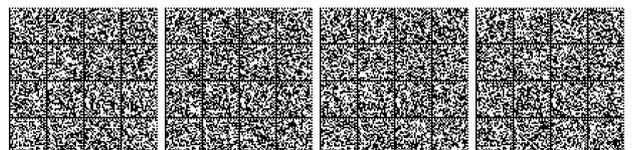
dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Ritenuto di dover ricomprendere tra le attività per le quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le seguenti ulteriori attività (per le quali il GSE è tenuto ad applicare le modalità contabili di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com), di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-17:

- Incentivazione del biometano, sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

- Qualificazione dei sistemi efficienti di utenza (Seu), e dei sistemi esistenti equivalente ai sistemi efficienti di utenza (Seeseu), ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, dell'Allegato A di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 578/2013/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo", anche alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, come attività da programmare e di cui è prevedibile lo sviluppo nel triennio 2015-17, anche i nuovi compiti affidati al GSE da provvedimenti normativi e regolatori che ampliano il quadro delle attività svolte dal GSE all'interno dei comparti sopra indicati, e in particolare:

- implementazione delle attività afferenti all'aggiornamento dei meccanismi dei titoli di efficienza energetica e del conto termico, alla promozione dell'efficienza energetica, nonché a talune previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014;

- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014 di attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9;

- effettuazione delle attività relative alle nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, previste dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014, attuativo dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

- potenziamento delle attività per la gestione dello scambio sul posto, a seguito dell'incremento da 200 kW a 500 kW della potenza massima degli impianti ammessi a operare in tale regime e delle altre pertinenti disposizioni di cui all'articolo;

- sviluppo delle attività connesse all'evoluzione dell'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, anche alla luce della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 200/01) "Disciplina in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia";

- gestione delle attività derivanti dalla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento della Direttiva 2012/19/UE;

- espletamento delle attività derivanti dalla revisione della disciplina del dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 522/2014/R/eel e per la gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dedicato in relazione alla gestione integrata di impianti di produzione con sistemi di accumulo di cui alla Delibera 574/2014/R/eel;

- gestione delle attività derivanti dalla conversione del diritto al riconoscimento dei certificati verdi in incentivo da riconoscere sulla produzione netta incentivata, in attuazione dell'art. 19 del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;

- potenziamento delle attività di verifica e controllo, di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerenti all'erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche, alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenuto conto, per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014;

- svolgimento di ulteriori attività finalizzate alla gestione delle risoluzioni delle convenzioni Cip 6/92, tenuto conto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2014, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle predette convenzioni è stato fissato al 30 settembre 2015;

- incremento delle attività funzionali alle verifiche di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni;

- accresciuta varietà di biocarburanti che possono essere utilizzati per la copertura delle quote di obbligo di immissione in consumo;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, aventi ad oggetto modifiche sugli impianti o modifiche amministrative;

Ritenuto che, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 e fatti salvi gli oneri per la gestione del conto termico per le ragioni appresso indicate, i costi di ciascuna delle attività del
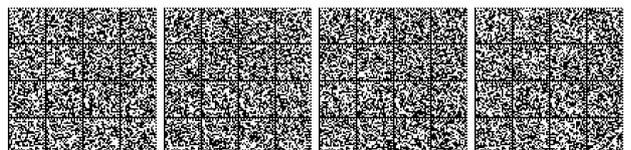
GSE oggetto di rendicontazione contabile con le modalità di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché i costi delle sopra citate attività di gestione degli incentivi al biometano, della qualifica di Seu e Seeseu e delle istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno debbano essere allocati sui rispettivi beneficiari dei predetti meccanismi, evitando sussidi incrociati;

Ritenuto di dover condividere le modalità di contabilizzazione e attribuzione dei costi attuate dal GSE ai sensi della citata deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché le previsioni di costo per la gestione delle attività, come individuate nell'allegato 1;

Considerato che il GSE, nello svolgimento della propria funzione di gestore di meccanismi di incentivazione e di sostegno pubblici, deve disporre della possibilità di consolidare gli strumenti, ad oggi implementati per la gestione dei predetti meccanismi, al fine di adeguarne le prestazioni ai compiti ad esso affidati e di garantire il costante controllo di tutte le fasi costitutive il processo di erogazione degli incentivi medesimi, ivi incluso, ove previsto, il post-esercizio;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento dei relativi oneri di gestione, di verifica e di controllo, e che in tale fattispecie possono essere fatti ricadere tutti gli impianti di potenza fino a 3 kW, che nella quasi totalità utilizzano per autoconsumo l'energia prodotta in quanto operanti in regime di scambio sul posto;

Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all'incentivo ricevuto;

Ritenuto che le modalità di attribuzione dei costi di gestione ai beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno, e conseguentemente le modalità di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, debbano essere appropriatamente differenziati in ragione del comparto di attività, allo scopo di assicurare semplicità e prevedibilità dei flussi, sia per il GSE che per i beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle tariffe e delle modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, sono approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità di pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono precisate nell'allegato 1.

3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e comunque restano confermate fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.

4. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio inerenti i comparti oggetto delle tariffe di cui all'allegato 1, che comportino significativi costi aggiuntivi in capo al GSE, le tariffe di cui al comma 1 potranno essere aggiornate con le medesime modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

5. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio che attribuiscano ulteriori compiti al GSE in materia di gestione di meccanismi di incentivazione e sostegno, le tariffe in capo ai relativi beneficiari saranno definite con apposito provvedimento emanato con le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Art. 2.

Abrogazioni di corrispettivi

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni afferenti alla quantificazione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza dello stesso GSE posti a carico degli operatori che risultano in contrasto con le tariffe approvate dal presente decreto.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sono cancellate le parole ", diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace a partire dal 1° gennaio 2015.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO *1*

“Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW, e relative modalità di pagamento.”

1. CONTO ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La tariffa è basata unicamente sulla potenza incentivata di ciascun impianto fotovoltaico, applicando corrispettivi unitari variabili al variare degli scaglioni progressivi della medesima potenza incentivata, ed è strutturata come riportato nella seguente tabella:

Scaglioni di potenza (kW)					
1<P≤3	**3<P≤6**	**6<P≤20**	**20<P≤200**	**200<P≤1.000**	**P>1.000**
€/kW	**€/kW**	**€/kW**	**€/kW**	**€/kW**	**€/kW**
-	2,2	2	1,8	1,4	1,2

Tabella 1

La tariffa di cui alla tabella 1 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione degli incentivi erogati secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

2. MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DI IMPIANTI FER DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo “energia incentivata” variabile) in funzione della potenza incentivata dell’impianto, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, applicando i valori riportati in tabella 2.

Con riferimento al meccanismo dei certificati verdi, al fine di garantire, anche per le tariffe di cui al presente decreto, graduale transizione alle nuove modalità di incentivazione, decorrenti dal 2016, previste dall’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, la tariffa viene applicata al singolo certificato per una quota pari a 50 centesimi di euro per certificato. A partire dall’anno 2016, la tariffa da riconoscere al GSE viene applicata all’energia netta incentivata prodotta da tali impianti ed è pari a 0,05 centesimi di euro per kWh.

Potenza impianto [kW]	Corrispettivo per istruttoria (€/kW)	Corrispettivo per energia incentivata (c€/kWh)
P≤50	100	0,05
50<P≤200	180	
200<P≤1.000	600	
1.000<P≤5.000	1.420	
P>5.000	2.300	

Tabella 2

I predetti corrispettivi sono riconosciuti al GSE con le procedure dallo stesso già stabilite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

3. RITIRO DEDICATO - RID

La tariffa, differenziata per fonte di alimentazione, è basata unicamente sulla potenza di ciascun impianto, applicando corrispettivi unitari variabili al variare degli scaglioni progressivi della medesima potenza e prevede un massimale annuo , come riportato in tabella 3.

Fonte	Scaglioni di potenza (kW)			Massimale
	1<P≤20	20<P≤200	P>200	
	€/kW	€/kW	€/kW	€/anno
Solare	0,7	0,65	0,6	10.000
Eolica	0,9	0,8	0,7	10.000
Idraulica	1,1	0,9	0,8	10.000
Altro	1,2	1,0	0,9	10.000

Tabella 3

La tariffa di cui alla tabella 3 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

4. SCAMBIO SUL POSTO

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "potenza" variabile), al variare della potenza dell'impianto, come riportato in tabella.

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	€/anno	€/kW
P≤3	0	0
3<P≤20	30	0
20<P≤500	30	1,0

Tabella 4

La tariffa di cui alla tabella 4 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

Per i casi in cui lo scambio sul posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punti di connessione.

5. CONTO TERMICO

La tariffa da applicare ai beneficiari del meccanismo è quella prevista all'articolo 17 del DM 28 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti ed è riconosciuta al GSE, secondo le modalità di pagamento specificate nelle Regole applicative pubblicate dal GSE.

6. CERTIFICATI BIANCHI DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "titoli" variabile), al variare della potenza incentivata. La tariffa è composta di un corrispettivo fisso dipendente dalla potenza e di un corrispettivo variabile pari all'1% del prezzo di ritiro, come riportato in tabella.

	Corrispettivo fisso (€)	**Corrispettivo variabile (%)**
P≤50 kW	**-**	**1% del prezzo di ritiro**
50 kW > P≤ 1 MW	**250**	
1 MW < P≤ 10 MW	**1.500**	
P > 10 MW	**5.000**	

Tabella 5

La tariffa di cui alla tabella 5 è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

7. BIOCARBURANTI

La tariffa è determinata in base al contenuto energetico dei biocarburanti immessi in consumo, con una maggiorazione nel caso di immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, come riportato in tabella 6.

	Tariffa annuale €/GCal
Corrispettivo unitario	0,055
Corrispettivo unitario aggiuntivo in caso di maggiorazione	0,009

Tabella 6

La tariffa di cui alla tabella 6 è riconosciuta secondo le modalità già stabilite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, e corrisposta con le modalità già stabilite dal GSE.

8. GARANZIE DI ORIGINE

La tariffa è stabilita come riportato in tabella.

	Corrispettivo (€/GO)
per ogni GO emessa/annullata	0,033

Tabella 7

La tariffa di cui alla tabella 7 è riconosciuta con le procedure già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. IMPIANTI CIP6/92

La tariffa dipende dall'energia incentivata Cip 6/92 ritirata dal GSE, come riportato in tabella.

	Corrispettivo per energia ritirata c€/kWh
Impianti CIP6	0,05

Tabella 8

La tariffa di cui alla tabella 8 è riconosciuta con le medesime modalità previste per gli impianti di cui al paragrafo 2. Per gli impianti Cip 6/92, non trova applicazione quanto previsto al titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip 6/92, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

10. TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA – TEE (C.D. "CERTIFICATI BIANCHI")

La tariffa si compone di una quota fissa, versata dall'operatore al GSE per ogni progetto presentato (Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi - RVC e Proposte di Progetto e Programma di Misura - PPPM) in fase di avvio del procedimento amministrativo, indipendentemente dall'esito della verifica, e di una quota variabile, pari a 1,1 euro per ogni titolo rilasciato, applicata ad interventi che hanno diritto ad un numero di Titoli di Efficienza Energetica superiore a 100. I valori sono riportati in tabella.

	Corrispettivo fisso PPPM	Corrispettivo fisso RVC	Corrispettivo variabile
	[€]	[€]	[€/TEE riconosciuto]
TEE ≤ 100	200	100	-
100<TEE≤1.000	500	200	
1.000<TEE≤5.000	750	400	
5.000<TEE≤15.000	1.500	1.000	1,1
15.000<TEE≤50.000	2.000	1.500	
TEE>50.000	2.500	2.000	

Tabella 9

La tariffa di cui alla tabella 9 è riconosciuta secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

Sono inoltre stabilite le tariffe, riportate nella sottostante tabella 10, per le attività di Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP), nuove schede tecniche e Grandi Progetti:

- Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP): gli operatori, qualora intendano presentare progetti di efficienza energetica non ammissibili ai sensi delle Linee Guida o dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004, possono richiedere al GSE di verificare preliminarmente la conformità dei progetti stessi con le vigenti disposizioni normative;
- proposte di nuove schede tecniche: i soggetti interessati possono proporre nuove schede tecniche standard al GSE, che predispone la valutazione tecnica ed economica delle stesse da inviare al Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale approvazione;
- Grandi Progetti: il GSE, a supporto dell'attività di valutazione in capo al Ministero dello sviluppo economico, predispone l'istruttoria tecnico-economica dei grandi progetti.
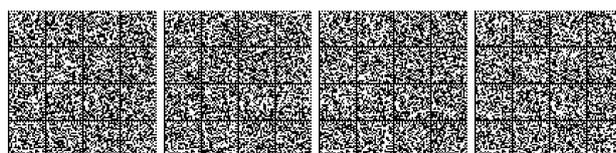
Attività	Corrispettivi [€]
RVP	1.000
Nuove schede tecniche	500
Grandi Progetti	5.000

Tabella 10

La tariffa di cui alla tabella 11 è riconosciuta secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

11. INCENTIVAZIONE DEL BIOMETANO

La tariffa si compone di:

a) come stabilito dal DM 5 dicembre 2013, ad ogni richiesta di qualifica sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria - da corrispondere al momento della richiesta di qualifica pari a 500 euro;
b) ogni anno sarà, inoltre, applicato un corrispettivo per gli oneri di gestione pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di biometano incentivato durante l'anno.

La tariffa di cui alla lettera a) è riconosciuta al GSE all'atto della richiesta della medesima qualifica, con modalità operative precisate dal GSE nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di competenza dello stesso GSE. Nel caso di utilizzo del biometano per la produzione di energia elettrica, non è dovuta la tariffa di cui alla lettera b) ma deve essere riconosciuta la tariffa (corrispettivo di istruttoria e corrispettivo per energia incentivata) di cui al paragrafo 2. Nel caso di utilizzo del biometano per i trasporti, non è dovuta la tariffa di cui alla lettera b) ma deve essere riconosciuta la tariffa di cui al paragrafo 7.

12. SEU E SEESEU

Ad ogni richiesta di qualifica sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria, da corrispondere al momento della richiesta di qualifica, pari alla somma di una quota dipendente dalla tipologia di fonte (solare o altro[1]) e dalla tipologia di qualifica richiesta (qualifica relativa a sistemi semplici o a sistemi complessi[2]), secondo il seguente schema:

[1] Con il termine "altro" si intende un sistema che contiene almeno un impianto di produzione caratterizzato da una fonte diversa da quella solare.
[2] Per quanto riguarda la tipologia di qualifica, si definisce "qualifica semplice" la qualifica di un sistema costituito da un unico impianto produzione. La qualifica sarà, invece, ritenuta "complessa" nel caso di sistemi caratterizzati dalla presenza di più impianti di produzione.

Corrispettivo [€/qualifica]		Qualifica	
		Semplice	Complesso
Fonte	Solare	250	500
	Altro	300	550

Tabella 11

Per i soli SEU e SEESEU con impianti di produzione di potenza fino a 20 kW si applica, in tutti i casi, un contributo pari a 50 €.

Ad ogni modifica apportata al sistema già qualificato come SEU/SEESEU (sia per le modifiche impiantistiche sia per quelle amministrativo-commerciali) sarà applicato un onere pari alla metà dei corrispettivi riportati nella tabella precedente, a seguito della comunicazione della modifica al GSE.

Le predette tariffe sono riconosciute al GSE all'atto della richiesta di svolgimento dell'attività, con modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

13. ISTRUTTORIE PER ISTANZA DI PARTE

13.1 MODIFICHE IMPIANTISTICHE

- Modifiche in esercizio relative ad impianti fotovoltaici e richieste preventive a progetto di modifica di impianto (sostituzione di componenti dell'impianto e spostamento dello stesso e variazioni: i) della tipologia installativa, ii) della configurazione elettrica, iii) del punto di connessione alla rete): i soggetti che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE un corrispettivo fisso pari a 50 euro a pratica, oltre ad un corrispettivo variabile di 2 euro a kW per i primi 20 kW e 1 euro a kW per i successivi. In caso di richiesta di sostituzione di moduli, il corrispettivo sarà applicato solo al numero dei kW sostituiti. Inoltre, gli stessi corrispettivi sono applicati alle richieste preventive a progetto di modifica di impianto che non rientrano in una delle categorie di modifica in esercizio sopra riportate;
- modifiche in esercizio relative ad impianti FER non fotovoltaici (modifica/ aggiornamento dei parametri caratteristici dell'impianto, tra cui la sostituzione di componenti quali motori/alternatori/gruppi; ricalcolo della percentuale dei consumi degli ausiliari e delle perdite di linea e del trasformatore; richiesta di modifica/ricalcolo dei coefficienti g e W, rispettivamente, per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide; pareri in merito al cambio di combustibile; richieste preventive a progetto di modifica di impianto non rientranti nelle categorie sopra riportate): per la copertura degli oneri in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE stesso,

anche mediante una compensazione degli incentivi spettanti, un contributo proporzionale ai kW soggetti a modifica, secondo quanto riportato nella tabella 12.

Impianti non fotovoltaici	
kW soggetti a modifica impiantistica	**€ / impianto**
0-50 kW	50
50-200 kW	90
200-1.000 kW	300
1.000-5.000 kW	710
> 5.000 kW	1.150

Tabella 12

La tariffa di cui alla tabella 12 è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

13.2 MODIFICHE AMMINISTRATIVE

Nell'ambito della gestione delle convenzioni in essere, il GSE è chiamato a svolgere alcune attività di natura amministrativa. Tra queste, le attività più onerose sono i cambi di titolarità dell'impianto (e quindi della convenzione), il cambio del regime di cessione dell'energia e la cessione del credito. In considerazione della diversa complessità, per le attività relative a cambio di titolarità dell'impianto si applica una tariffa pari a 50 euro per cambi di titolarità tra sole persone fisiche di impianti di potenza fino a 6 kW; per le attività relative a cambi di titolarità diversi da quelli di cui al periodo precedente si applica una tariffa pari a 150 euro. Per le attività relative a cambio del regime di cessione dell'energia, cessione del credito e altre modifiche amministrative si applica una tariffa di 50 euro a pratica.

La tariffa è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

14A10123
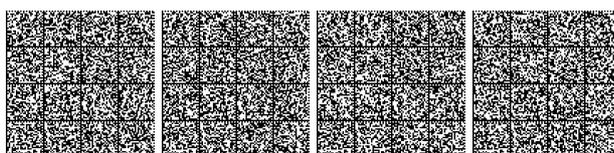
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tolterodina DOC Generici », ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1466/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società DOC Generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOLTERODINA DOC Generici;

Vista la domanda con la quale la ditta DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 039882030 e A.I.C. n. 039882117;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOLTERODINA DOC Generici nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 039882030 (in base 10) 16139G (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 87;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,75;

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 039882117 (in base 10) 1613D5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 87;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOLTERODINA DOC Generici è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
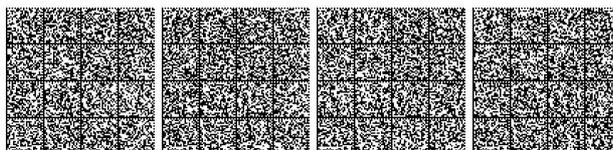
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09838

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Actavis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1467/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Actavis Group PTC EHF ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL ACTAVIS;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 30 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Sildenafil Actavis è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «25 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 8 compresse - A.I.C. n. 041014046/E (in base 10) 173NSY (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 75;

prezzo ex factory (IVA esclusa: € 10,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,00;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sildenafil Actavis è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09839

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Remsima» (infliximab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 1471/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale REMSIMA (infliximab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 26 agosto 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/13/853/001 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Celltrion Healthcare Hungary KFT.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Celltrion Healthcare Hungary KFT ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Remsima (infliximab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042942019/E (in base 10) 18YHL3 (in base 32).
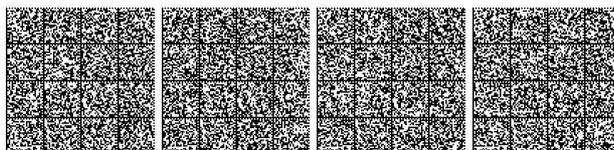
Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide: Remsima, in associazione con metotrexato, è indicato per la riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento della funzione fisica in:

pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai farmaci anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD disease-modifying anti-rheumatic drug), incluso il metotrexato, sia stata inadeguata;

pazienti adulti con malattia grave, in fase attiva e progressiva non trattata precedentemente con metotrexato o con altri DMARD.

In questa popolazione di pazienti è stato dimostrato, mediante valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del danno articolare;

malattia di Crohn negli adulti: Remsima è indicato per:

il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un trattamento completo ed adeguato con corticosteroidi e/o immunosoppressori; o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie;

il trattamento della malattia di Crohn fistolizzante in fase attiva, in pazienti adulti che non abbiano risposto nonostante un ciclo di terapia completo ed adeguato con trattamento convenzionale (inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva);

malattia di Crohn nei bambini: Remsima è indicato per il trattamento della malattia di Crohn grave in fase attiva nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con un corticosteroide, un immunomodulatore e una terapia nutrizionale primaria o in pazienti che non tollerano o che presentano controindicazioni per le suddette terapie. Infliximab è stato studiato solo in associazione con la terapia immunosoppressiva convenzionale;

colite ulcerosa: Remsima è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie;

colite ulcerosa pediatrica: Remsima è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado grave in bambini e adolescenti da 6 a 17 anni di età, che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie;

spondilite anchilosante: Remsima è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali;

artrite psoriasica: Remsima è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti con DMARD.

Remsima deve essere somministrato:

in associazione con metotrexato;

singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al metotrexato o per i quali esso sia controindicato.

Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica e di ridurre il tasso di progressione del danno alle articolazioni periferiche, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia;

psoriasi: Remsima è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a grave nei pazienti adulti che non hanno risposto o per i quali siano controindicati o che sono risultati intolleranti ad altri trattamenti sistemici inclusi la ciclosporina, il metotrexato o lo psoralene ultravioletto A (PUVA).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Remsima (infliximab) è classificata come segue:

confezione: 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 1 flaconcino – A.I.C. n. 042942019/E (in base 10) 18YHL3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 428,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 706,39.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Remsima è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Remsima (infliximab) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A09840

DETERMINA 9 dicembre 2014.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa dei medicinali per uso umano «Dapagut» e «Daparox», nel periodo agosto 2012 – luglio 2014. (Determina n. 1450/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonchè della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 30 luglio 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2012 con l'indicazione del tetto di spesa per i medicinali «DAPAGUT» e «DAPAROX»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 5-6 novembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per le specialità medicinali Dapagut e Daparox, nel periodo agosto 2012 – luglio 2014, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - 2013 alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità...»

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ACRAF SPA

Specialità medicinale: DAPAGUT DAPAROX formulazione in gocce (sfondamento agosto2012-luglio2014)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 13.011	€ 6.505
Basilicata	€ 6.343	€ 3.171
Calabria	€ 31.725	€ 15.862
Campania	€ 44.408	€ 22.204
Emilia Romagna	€ 54.135	€ 27.068
Friuli V. Giulia	€ 13.360	€ 6.680
Lazio	€ 62.356	€ 31.178
Liguria	€ 35.296	€ 17.648
Lombardia	€ 88.162	€ 44.081
Marche	€ 16.175	€ 8.088
Molise	€ 2.668	€ 1.334
Piemonte	€ 48.941	€ 24.471
Pr. Aut. Bolzano	€ 2.020	€ 1.010
Pr. Aut. Trento	€ 4.475	€ 2.238
Puglia	€ 60.780	€ 30.390
Sardegna	€ 12.799	€ 6.400
Sicilia	€ 41.498	€ 20.749
Toscana	€ 65.110	€ 32.555
Umbria	€ 9.358	€ 4.679
Valle d'Aosta	€ 1.422	€ 711
Veneto	€ 40.903	€ 20.452
Italia	€ 654.944	€ 327.472

AIFA Ufficio XI
Prezzi e rimborso

14A09841
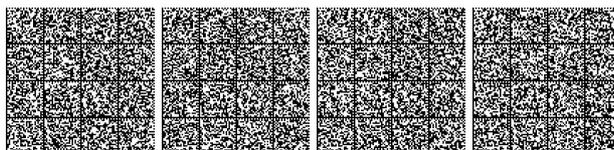
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 19 dicembre 2014.

Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19084/2014).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha modificato e integrato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 al fine di introdurre «Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili»;

Viste le deleghe regolamentari conferite alla Consob dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, contenute, in particolare, negli articoli 105, comma 3, 106, comma 3, lettere *a)* e *b)*, e comma 5, lettere *c)* e *d)*, e 112, in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, nonché negli articoli 120, comma 4, 122, comma 2, in materia di obblighi di trasparenza degli assetti proprietari e dei patti parasociali e 127-*quinquies* in materia di maggiorazione del voto;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate, in particolare, le previsioni contenute negli articoli 9, 10, 12 e 15, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché nell'art. 5 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie nei casi di emittenti i cui statuti prevedono la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, avuto riguardo agli emittenti che hanno emesso azioni con diritto di voto plurimo, nei limiti di quanto disposto dall'art. 127-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuto opportuno esentare dall'applicazione degli obblighi di comunicazione in materia di assetti proprietari le variazioni delle partecipazioni in misura pari, superiore o inferiore, alla soglia del due percento, conseguenti alle modifiche al capitale sociale e dei diritti di voto;

Ritenuto opportuno introdurre una specifica previsione regolamentare per i superamenti non volontari delle soglie percentuali indicate nell'art. 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, conseguenti alla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni regolamentari in materia di pubblicazione dei patti parasociali, al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla loro applicazione sui soggetti che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;

Tenuto conto della necessità di preservare la tutela degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti, dagli organismi e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di voto plurimo pubblicato in data 5 novembre 2014;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) Nella Parte I, all'art. 1, dopo le parole «dell'art. 127,» sono aggiunte le parole «dell'art. 127-*quinquies*, comma 2,» e le parole «dell'art. 147-*ter*, comma 1, dell'art. 148, comma 2» sono sostituite dalle parole «dell'art. 147-*ter*, commi 1 e 1-*ter*, dell'art. 148, commi 1-*bis* e 2»;

2) Nella Parte II, Titolo II, Capo II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 44-*bis*:

i) al comma 1, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le parole «, 1-*bis*, 1-*ter*»;

ii) al comma 2, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le parole «, 1-*bis*, 1-*ter*»;

iii) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «5-*bis*. Il presente articolo si applica anche ai fini del calcolo della partecipazione rilevante nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo.»;

b) dopo l'art. 44-*bis*, è inserito il seguente articolo:

«Art. 44-*bis*.1 *(Maggiorazione del diritto di voto e azioni a voto plurimo)* – 1. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno

previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, e 3, lettera *b)*, del Testo unico è calcolata tenendo conto del numero dei diritti di voto, esercitabili nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, in rapporto al numero complessivo dei diritti di voto comunicati dall'emittente ai sensi dell'art. 85-*bis*.»;

c) all'art. 44-*ter*, comma 1, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le parole «, 1-*bis*, 1-*ter*»;

d) all'art. 45:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di disporre del diritto di voto in misura superiore alle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo unico di una società quotata, ovvero di detenere il controllo di una società non quotata, determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'art. 106, comma 3, lettera *a)*, del Testo unico quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, la partecipazione superiore alle soglie indicate dall'art. 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del Testo unico in una società quotata.»;

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica anche in caso di superamento delle soglie indicate dall'art. 106, commi 1 e 1-*ter*, del Testo unico a seguito della maggiorazione dei diritti di voto.»;

e) l'art. 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 *(Consolidamento della partecipazione).* – 1. L'obbligo di offerta di cui all'art. 106, comma 3, lettera *b)*, del Testo unico consegue alla maggiorazione, ovvero all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'art. 45, di più del 5 per cento del numero complessivo dei diritti di voto ovvero del capitale rappresentato da titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'art. 105 del Testo unico nell'arco di dodici mesi.»;

f) all'art. 49:

i) all'alinea del comma 1, le parole «L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 del Testo unico se» sono sostituite dalle parole «L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 non sussiste se»;

ii) al comma 1, lettera *b)*, le parole «è compiuto» sono sostituite dalle parole «il superamento della soglia rilevante si realizza»;

iii) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «d-*bis*) nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia è determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili sugli argomenti indicati dall'art. 105 del Testo unico, salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dall'emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, eccede le soglie indicate dai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e comma 3, lettera *b)*, dell'art. 106 del Testo unico;»;

iv) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* le soglie previste dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, e 3, lettera *b)*, del Testo unico, sono superate e il soggetto si impegna a cedere a parti non correlate i titoli, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti. Qualora a superare la soglia sia un soggetto abilitato al servizio di investimento previsto dall'art. 1, comma 5, lettera *c)*, del Testo unico che assume garanzia nell'ambito di un aumento di capitale ovvero di un'operazione di collocamento titoli, il termine per la cessione delle azioni in eccedenza è pari a diciotto mesi, fermo l'impegno a non esercitare i relativi diritti di voto;»;

v) al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole «106, commi 1», sono aggiunte le seguenti parole «, 1-*bis*, 1-*ter*»;

vi) all'alinea del comma 4, le parole «L'acquirente» sono sostituite dalle parole «Il soggetto interessato» e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* nei casi previsti dalle lettere *e)* e *f)*, comunica al mercato l'intenzione di avvalersi dell'esenzione e l'impegno a non esercitare i diritti di voto e a ridurre i medesimi, ovvero a cedere i titoli o i derivati in eccedenza entro i termini ivi previsti. Se non osserva l'obbligo di riduzione, ovvero di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'art. 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.».

3) Nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 85-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-*bis*. Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, ovvero l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell'art. 127-*sexies* del Testo unico, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del Testo unico.».

4) Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 116-*terdecies*, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole "anche qualora tale diritto sia sospeso;" è aggiunto il seguente periodo: "nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;";

b) nella Sezione I, l'art. 117 è sostituito dal seguente:

«Art. 117 *(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti).* – 1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento della soglia del 2% nel caso in cui la società non sia una PMI;
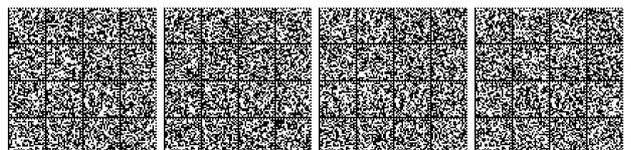
b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95% ;

c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere *a)* e *b)*.

2. Agli obblighi previsti al comma 1 sono soggetti anche coloro che raggiungono o superano le soglie indicate dalla lettera *b)* del medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente azioni quotate ai sensi dell'art. 85-*bis*.»;

c) nella Sezione I, all'art. 118, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-*bis*. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione.";

d) nella Sezione I, all'art. 120:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2%, ovvero, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, del 5%, e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere *a)* e *d)*, del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%, anche i diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto dagli altri aderenti, indicando:

a) i diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti nel patto;

b) i propri diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto;

c) i propri ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferiti nel patto.»;

ii) al comma 3, le parole «secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4B» sono soppresse;

e) nella Sezione I, all'art. 121, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'art. 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione dalla successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*.».

5) Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Sezione I, all'art. 128, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: " *b)* le variazioni dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'art. 130, comma 1, lettera *b)* e *c)* qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera *a)*;";

b) nella Sezione II:

i) l'art. 129 è sostituito dal seguente:

«Art. 129 *(Contenuto e modalità di pubblicazione dell'estratto)*. – «1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contiene almeno l'indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, ovvero il numero complessivo dei diritti di voto conferiti nel patto, la denominazione dell'emittente e degli aderenti nonché l'indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell'art. 130. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non superiore all'1%, possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società quotata che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.»;

ii) all'art. 130:

a) al comma 1, le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo dei diritti di voto riferibili alle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

le percentuali dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti rispetto al numero totale dei diritti di voto conferiti e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore all'1% possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero dei diritti

di voto riferiti alle azioni complessivamente conferiti e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni da ciascuno conferiti. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto, precisandone la data di stipula e la relativa efficacia;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e la data del deposito.";

b) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "b) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni degli aderenti e non conferiti al patto.";

iii) l'art. 131 è sostituito dal seguente:

«Art. 131 *(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto).* — 1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'art. 130, ovvero di modifiche dei soggetti aderenti al patto, è pubblicato un estratto secondo le disposizioni dell'art. 129 contenente la notizia di tali modifiche e l'indicazione del sito internet in cui sono pubblicate le informazioni essenziali indicate all'art. 130 aggiornate alle modifiche intervenute.

2. In occasione di modifiche relative esclusivamente al numero dei diritti di voto riferiti alle azioni o degli strumenti finanziari conferiti nel patto e alle percentuali menzionate nell'art. 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea, sono pubblicate le informazioni essenziali aggiornate con le modifiche intervenute, entro cinque giorni dal loro perfezionamento nel medesimo sito internet indicato nell'estratto in precedenza pubblicato ai sensi dell'art. 129, comma 1.

3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, qualora nessuna delle percentuali indicate dall'art. 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea, raggiunga o superi le soglie del 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%, ovvero si riduca al di sotto delle stesse, le modifiche sono pubblicate, con le modalità di cui al comma 2, entro cinque giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indicando la situazione al momento esistente.

4. Con le modalità previste dall'art. 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto entro cinque giorni dal loro perfezionamento.

5. Contestualmente alla pubblicazione, le informazioni essenziali aggiornate secondo quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3 sono inviate alla società quotata oggetto del patto che ne cura la diffusione al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.»

6) Nella Parte III, la rubrica del Titolo IV è modificata come segue: "Diritto di voto". Nel medesimo Titolo, dopo l'art. 143-*ter*, è aggiunto il seguente Capo:

«Capo III-*bis* (Maggiorazione del diritto di voto). Art. 143-*quater (Contenuto dell'elenco)*. — 1. Nelle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto, l'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, del Testo unico, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione;

b) il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;

c) la data di iscrizione.

2. In apposita sezione dell'elenco sono altresì indicati:

a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;

b) il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;

c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

3. Le società aggiornano l'elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il termine eventualmente previsto dallo statuto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*.

4. Le risultanze dell'elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione, entro il termine previsto dal comma 3.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 dicembre 2014

Il presidente: VEGAS

14A10027
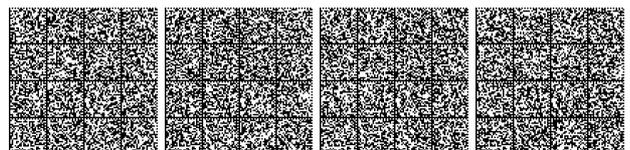
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE PIEMONTE

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

(*Omissis*).

Art. 1.
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;

b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;

c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,52 per cento;

d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 2,09 per cento;

e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 2,10 per cento.

2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale; in caso di modifica di quest'ultimi le maggiorazioni previste dal comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni.

Art. 2.
Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 68/2011, di 100,00 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, maggiorate nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) sono incrementate di ulteriori 50,00 euro.

3. Ai fini della spettanza, della determinazione e della ripartizione delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)* e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

(*Omissis*).

14A10126

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-302) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
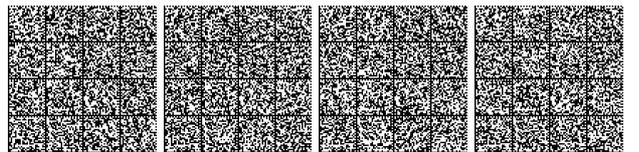
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.